

L.R. 1/2015 (vigente dal 29-01-2015)

Art. 83

(Zone di elevata diversità floristico-vegetazionale e aree di particolare interesse naturalistico ambientale)

1. Nella **carta n. 8** allegata alla l.r. 27/2000, sono indicate le zone ad elevata diversità floristico-vegetazionale da considerare come banche genetiche e modelli di riferimento per interventi di ripristino e recupero naturalistico.
2. Il PTCP, anche sulla base delle indicazioni della carta di cui al comma 1, definisce gli ambiti di massima tutela e la relativa disciplina che dovrà essere improntata sui seguenti obiettivi:
 - a) la protezione degli habitat che comprendono le specie floristiche rare minacciate di estinzione o vulnerabili, endemiche dell'Italia centrale o di interesse fitogeografico regionale di cui all'Allegato "A" alla l.r. 27/2000;
 - b) la protezione delle specie animali e vegetali autoctone attraverso il divieto di introdurre specie non autoctone e la sostituzione di quelle già presenti, salvo i casi in cui l'introduzione e il loro mantenimento rientri nell'ambito dell'attività produttiva;
 - c) la tutela del bosco di primaria importanza naturalistica o naturale e la preservazione delle caratteristiche della macchia mediterranea, nonché la tutela assoluta e la valorizzazione dei castagneti da frutto;
 - d) la tutela delle praterie primarie, disciplinandone le eventuali forme di pascolo ed i carichi di bestiame massimi ammissibili.
3. In tali zone sono comunque vietati i seguenti interventi:
 - a) la distruzione e il danneggiamento delle specie arboree di cui all'Allegato "U" del regolamento regionale 17 dicembre 2002, n. 7 (Regolamento di attuazione della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28) salvo autorizzazioni ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28 (Testo unico regionale per le foreste);
 - b) la distruzione e il danneggiamento della vegetazione ripariale, se non per interventi di sistemazione idraulica, da eseguire, ove possibile, con tecniche di ingegneria naturalistica.
4. Nelle zone di cui al presente articolo sono comunque consentiti, anche al di fuori degli ambiti per attività residenziali, produttive e per servizi, i seguenti interventi:
 - a) la realizzazione di opere pubbliche e di interesse pubblico;
 - b) la realizzazione di infrastrutture viarie di cui all'articolo 99, comma 1, lettere h) ed i);
 - c) la realizzazione di allevamenti di tipo intensivo ed estensivo.
5. *(Omissis)*